



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 145/12/CSP

**SEGNALAZIONE DEL SIGNOR RENATO VERNINI (CONSIGLIERE
COMUNALE DI MONTE COMPATRI – LISTA UNITI PER
MONTECOMPATRI) NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MONTE
COMPATRI (RM) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 maggio 2012;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 24 febbraio 2012 con il quale sono state fissate per le giornate di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 43/12/CSP del 15 marzo 2012 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 21 marzo 2012;

VISTA la segnalazione in data 23 aprile 2012 (prot. n. 19090) del Signor Renato Vernini, consigliere del Comune di Monte Compatri (RM), in nome e per conto della Lista Uniti per Monte Compatri che si è presentata alle elezioni del 6 e 7 maggio 2012, con la quale è stata denunciata la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell’Amministrazione comunale di Monte Compatri (RM), interessata al rinnovo degli organi amministrativi del 6 e 7 maggio 2012, in relazione all’attività di pubblicazione sul sito internet del Comune di comunicati stampa nei quali vengono riferite parole del Sindaco a evidente scopo elettorale e di affissione di manifesti recanti il logo del Comune medesimo relativi ad iniziative intraprese dall’amministrazione comunale uscente;

VISTA la nota del 23 aprile 2012 (prot. n. 19249) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio è stato incaricato di svolgere i conseguenti accertamenti istruttori in relazione alla segnalazione del signor Renato Vernini, e la successiva nota di sollecito del 9 maggio 2012 (prot. n. 22247);

VISTE le note del Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio del 24 aprile 2012 (prot. n. 19540) e dell’11 maggio 2012 (prot. n. 22823 e n. 22826) con le quali sono state trasmesse le conclusioni istruttorie e la documentazione acquisita, e nelle quali si precisa in sintesi quanto segue:

- i fatti segnalati sono stati tempestivamente contestati al Comune di Monte Compatri al quale è stato richiesto altresì di trasmettere i comunicati e i manifesti oggetto di segnalazione; il Comune tuttavia non ha dato alcun riscontro e non ha trasmesso alcuna memoria;
- i comunicati stampa del Comune di Monte Compatri sono stati acquisiti dal Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio direttamente dal sito web del Comune solo in data 4 maggio 2012. Si tratta di comunicati diffusi dopo il 22 marzo e dunque nel corso della campagna elettorale. I comunicati acquisiti sono: “*Astorre, Ponzo e Zaratti interrogano la Regione Lazio sul finanziamento per il lavori di Palazzo Altemps*” (diffuso in data 30 marzo 2012), “*Inaugurazione di Viale Busnago, Piazza Garibaldi e Piazza Marco Mastrofini*” (diffuso in data 12 aprile 2012), “*Grande successo per l’inaugurazione del nuovo salotto di Monte Compatri*” (diffuso in data 16 aprile 2012), “*Aggressione verbale nei confronti del Sindaco De Carolis da parte del candidato Sindaco Celestino Martorelli*” (diffuso in data 18 aprile 2012), “*87^ Fiera regionale di San Giuseppe Monte Compatri*” (diffuso in data 26 aprile 2012);

AP



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- il Comitato non è riuscito ad acquisire i manifesti affissi per le vie del Comune, asseritamente riportanti il logo del Comune di Monte Compatri;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RILEVATO che la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Monte Compatri dei comunicati stampa oggetto di segnalazione è avvenuta successivamente alla data di convocazione dei comizi elettorali che, con riferimento alle elezioni comunali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012, coincide con il 22 marzo 2012, data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali;

RILEVATO che la fattispecie segnalata rientra nel dettato della norma in quanto costituisce una forma di comunicazione istituzionale realizzata in un periodo successivo all'indizione dei comizi elettorali;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, nel periodo di cui trattasi sono consentite solo le attività di comunicazione istituzionale effettuate dall'amministrazione pubblica in forma impersonale e indispensabile per l'efficace assolvimento delle sue funzioni;

CONSIDERATO che l'attività di comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presenta i requisiti dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione comunale e dell'impersonalità cui l'art. 9 ancora la possibile deroga al divieto sancito, in quanto i comunicati stampa riportano il logo del Comune di Monte Compatri e indicano il nominativo del Sindaco uscente Signor Marco De Carolis, individuato nella sua veste istituzionale, con contenuti, riferimenti e commenti politici anche relativi alle attività legate alla campagna elettorale del Sindaco medesimo;

RITENUTO pertanto di aderire alle conclusioni del Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio in relazione alla configurazione della violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 per quanto concerne i comunicati stampa pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Monte Compatri;

*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*, anche a chiusura della campagna elettorale;

UDITA la relazione dei Commissari, Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

al Comune di Monte Compatri (RM) di pubblicare sul proprio sito web, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione per le motivazioni e nei limiti di cui in premessa. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo rese pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 25 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci